

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ  
DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2017.**

**Premessa**

L'art. 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), dispone che al finanziamento dell'Autorità si provveda *“mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio”*, precisando che *“il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato”*.

Come è noto, peraltro, gli ambiti di competenza non si limitano a quelli previsti nell'art. 37 del citato decreto istitutivo. All'Autorità sono, infatti, attribuite funzioni ulteriori derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 sulle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, dall'articolo 24, comma 5-bis del “Codice della Strada” di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'articolo 29 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito della legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria, dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”, dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, contenente “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus”, dal decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, contenente “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”, dal decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, contenente “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne” ed, infine, dall'art. 13, comma 14, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia) come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; l'articolo 10, comma 3, lettera n), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Nonostante le determinazioni in materia di contributo per il finanziamento dell'Autorità, in quanto attinenti alla sua organizzazione ed al suo funzionamento, non ricadano nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 4 e 5 del *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di*

*interesse* e sono, quindi, sottratte all'obbligo di consultazione, l'Autorità ritiene di acquisire le eventuali osservazioni e considerazioni dei soggetti interessati e tenuti al versamento per l'anno 2017.

La consultazione persegue la finalità di garantire la massima partecipazione e la trasparenza delle scelte adottate dall'Autorità.

\*\*\*\*

### **1) Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo.**

Si ritiene che siano tenuti al contributo in favore dell'Autorità tutti i soggetti indicati dal decreto istitutivo, nonché i soggetti che svolgono le attività rispetto alle quali la legge affida competenze e poteri all'Autorità.

A tal fine si elencano di seguito le attività di competenza dell'Autorità che consentono di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
- b) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- c) servizio taxi;
- d) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- e) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- f) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
- g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;
- h) servizi accessori alle gestione di infrastrutture di trasporto;
- i) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci;
- j) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- k) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
- l) servizi di movimentazione merci relativo al trasporto ferroviario, su strada, via mare e per altre vie navigabili.

**Quesito n. 1:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

L'elenco dei settori che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del versamento contributivo fa riferimento *sic et simpliciter* ai codici ATECO relativi al settore dei trasporti inteso nella sua accezione più ampia.

La scelta effettuata dall'Autorità ha comportato inevitabilmente l'inclusione tra i soggetti tenuti al pagamento dei contributi anche quelli operanti in settori su cui l'Autorità, ai sensi dell'articolo 37 del D.L. n.201/2011, non ha alcuna competenza regolatoria. Pertanto, si ritiene opportuno operare un'approfondita analisi di ciascuna attività economica e caso per caso valutare l'inserimento o meno nel novero dei soggetti contribuenti.

## 2) Misura del contributo

Si osserva preliminarmente che il contributo costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento e che l'Autorità ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. *spending review*).

La stima puntuale del fabbisogno per le spese di funzionamento dell'Autorità sarà indicata nel bilancio di previsione per l'anno 2017, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori. A seguito di tale approvazione, l'Autorità potrà provvedere a determinare la misura dell'aliquota del contributo, contenendola nei limiti massimi previsti dalla legge (pari all'uno per mille del fatturato). In ogni caso, si evidenzia che per l'anno 2017, da una preliminare stima di fabbisogno, è previsto un incremento dei costi di gestione dell'Autorità dovuto alla conclusione delle procedure concorsuali ed al completamento della dotazione organica, allo stato inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge (art. 37, comma 6, lett. b-bis del decreto istitutivo dell'Autorità). Tenuto anche conto dell'entità dei contributi riscossi per gli anni 2014, 2015 e 2016, ciò potrebbe comportare un incremento dell'aliquota del contributo.

Al riguardo si propone:

- a) di intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- b) di poter escludere dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella delibera n. 94/2015; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
- c) di prevedere che, in presenza di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo sia versato o dall'impresa consorziata o dal consorzio al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo;
- d) di prevedere un'aliquota unica per tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo.

**Quesito n. 2:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

- relativamente alla lettera a), si propone di escludere dal fatturato rilevante la voce A5 (Altri ricavi e proventi) del conto economico e considerare esclusivamente la voce A1 (Ricavi dalle vendite e prestazioni), scelta peraltro adottata anche dalla AGCM. La voce A5 da una parte

risente più della voce A1, nelle scelte di imputazione del bilancio, della valutazione discrezionale degli amministratori, dall'altra contiene ricavi spesso attinenti ad attività accessorie non rientrati nelle competenze dell'Autorità.

- per quanto concerne la **lettera b)**, si condivide la decisione di dare possibilità di esclusione dal fatturato rilevante di quei ricavi relativi ad attività non rientranti nelle competenze dell'Autorità.
- in merito alla **lettera c)**, si reputa necessario eliminare la possibilità, nel caso di imprese riunite in consorzi, di una alternativa di contribuzione da parte delle aziende consorziate o del consorzio stesso. Nel caso di consorzi o società consortili, come stabilito dall'Autorità stessa per il contributo 2015, **la contribuzione dovrebbe essere versata solamente dai soggetti consorziati.**
- infine relativamente alla **lettera d)**, si apprezza la decisione da parte di codesta Autorità di prevedere un'aliquota unica per tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo, in quanto ciò permetterebbe di sostenere le attività e il funzionamento dell'Autorità con un minore carico per ciascuna impresa.

### 3) Esenzione dal contributo

L'Autorità a partire dal 2015 ha previsto che il versamento del contributo non sia dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 6.000,00 (euro seimila/00). Per il 2017 si intende intervenire riducendo tale soglia in considerazione del previsto consolidamento dell'assetto gestionale ed organizzativo dell'Autorità.

Inoltre, sulla base delle esperienze precedenti, potrebbero essere esentate dalla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2016. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2017, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

**Quesito n. 3:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla riduzione della soglia minima di esenzione dal contributo rispetto a quella attualmente in vigore di Euro 6.000,00. Qualora si concordi con la prospettata riduzione, si chiede di fornire indicazioni sui criteri da applicare per la determinazione della nuova soglia di esenzione dal contributo dovuto all'Autorità.

Si reputa di dover mantenere invariata la soglia minima di esenzione dal contributo.

Si condivide, invece, come lo scorso anno, il regime di esclusione per le società poste in liquidazione.

### 4) Soggetti operanti nei settori del trasporto aereo passeggeri e/o merci

Il trasporto aereo è caratterizzato dalla presenza di imprese di diversa nazionalità che realizzano il proprio fatturato attraverso lo svolgimento di attività sul territorio nazionale, europeo ed internazionale. Alla luce di ciò, sorge la necessità di individuare un criterio che consenta di assoggettare a contribuzione il solo fatturato conseguito nel territorio nazionale, anche al fine di evitare una diversità di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane.

Pertanto, si potrebbe, in continuità con quanto disposto per l'anno 2016, considerare per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato pari al volume d'affari

IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.

**Quesito n. 4:** Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato rilevante per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

Non si esprimono osservazioni sul punto.

#### **5) Soggetti operanti nei settori del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci**

Considerato che il trasporto via mare e per altre vie navigabili è operato da imprese di diverse nazionalità che operano nel settore merci e passeggeri, realizzando il proprio fatturato sul territorio nazionale, europeo ed internazionale, occorre individuare un criterio che consenta di assoggettare a contribuzione il fatturato conseguito nel territorio nazionale.

Si propone, anche per il 2017, di individuare come rilevante ai fini del contributo: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale.

Resterebbero escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte interamente all'estero (estero su estero).

**Quesito n. 5:** Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

Non si esprimono osservazioni sul punto.

#### **6) Dati da comunicare all'Autorità ai fini del versamento del contributo**

Secondo il sistema di dichiarazione dei dati già utilizzato dall'Autorità per il finanziamento degli anni precedenti il 2017, i soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

Si potrebbe, anche nel 2017, prevedere che, solo nei casi di rideterminazione del fatturato rilevante, precedente punto 2.b), entro il termine di presentazione della dichiarazione, i dati economici dichiarati debbano essere attestati dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono.

**Quesito n. 6:** Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere in caso di scomputo di alcune voci del fatturato rilevante ai fini del contributo.

A riguardo lamentiamo una procedura di esclusione troppo farraginoso e dispendioso, dove si richiede di allegare giustificativi estremamente dettagliati di natura contabile, unitamente ad una attestazione da parte del revisore legale dei conti, della società di revisione legale o del collegio sindacale della società. Si richiede, pertanto, una semplificazione delle procedure amministrative e un alleggerimento del relativo impegno economico, tenuto conto che in alcuni casi il costo della certificazione dei dati economici rischia di essere superiore all'ammontare del contributo dovuto all'Autorità. Si ritiene utile rammentare che in merito alle procedure per la certificazione dei dati dell'Osservatorio del trasporto pubblico locale si è trovata una soluzione che a nostro avviso viene incontro sia all'esigenza di asseverazione del dato che all'esigenza di riduzione dei costi da parte delle imprese. Nel dettaglio lo schema adottato è il seguente:

Il legale rappresentante certifica obbligatoriamente i dati economici se non presente il collegio sindacale o società di revisione. Invece se il collegio sindacale è presente questo ha l'obbligo di certificare i dati, i quali in alternativa possono essere certificati dalla società di revisione.